Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 133

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 31 maggio 1961** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1961

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 133 DEL 31 MAGGIO 1961:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1961, n. 431.

Norme sul trattamento economico e normativo degli impiegati tecnici e amministrativi dipendenti dalle aziende agricole e forestali delle provincie di Ancona e Macerata.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1961, n 432.

Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti e degli impiegati tecnici e amministrativi dipendenti dalle aziende agricole e forestali della provincia di Milano.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1961, n. 433.

Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti e degli impiegati tecnici e amministrativi dipendenti dalle aziende agricole e forestali della provincia di Cremona.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1961, n. 434.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese produttrici di pettini con qualsiasi materia prima fabbricati.

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 133 DEL 31 MAGGIO 1961:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 30 aprile 1961. Situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(3182)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 aprile 1961, n. 421.

Istituzione del Compartimento di Verona delle ferrovie dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito il Compartimento delle ferrovie dello Stato con sede in Verona.

Art. 2.

La circoscrizione del Compartimento di Verona è costituita dalle seguenti linee ferroviarie e dagli impianti e fabbricati ad esse pertinenti:

Verona Porta Nuova-Brennero (inclusa);
Verona Porta Nuova-Bivio Golosine (inclusa);
Fortezza-San Candido (inclusa);
Chiusa-Plan Val Gardena;
Bolzano-Merano-Malles;
Trento-Primolano (inclusa);
Verona Porta Nuova-Brescia (esclusa);
Desenzano del Garda Sirmione-Desenzano Porto;
Verona Porta Nuova-Vicenza (inclusa);
Lonigo Stazione-Lonigo Città;
Vicenza-Schio;
Verona Porta Nuova-Mantova-Modena (esclusa);
Dossobuono-Isola della Scala (esclusa)-Legnago-Rovigo (esclusa);
Mantova-Nogara (esclusa)-Cerea;
Ostiglia (esclusa)-Legnago-Grisignano di Zocco (esclusa);
Legnago-Monselice (esclusa).

Art. 3.

La presente legge non comporta variazioni nel bilancio e nelle piante organiche del personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 aprile 1961

GRONCHI

FANFANI — SPATARO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 5 maggio 1961, n. 422.
Esodo volontario del personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le disposizioni di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, concernente l'esodo volontario degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato sono estensibili, mediante deliberazione, ai sensi dell'articolo 13 della legge stessa, al personale delle Camere di commercio, industria ed agricoltura per il periodo di un anno, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 maggio 1961

GRONCHI

FANFANI — COLOMBO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 5 maggio 1961, n. 423.
Assunzione diretta da parte dell'Opera nazionale invalidi di guerra del servizio di assistenza a favore dei mutilati ed invalidi per servizio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assistenza stabilita dalle leggi vigenti in favore dei mutilati ed invalidi per causa di servizio ordinario, militare e civile, è affidata all'Opera nazionale invalidi di guerra, di cui al regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, la quale la eserciterà con le stesse modalità e le stesse forme stabilite per i mutilati ed invalidi di guerra.

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 5 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, è modificato come segue:

« Il Consiglio d'amministrazione è composto:

a) di un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

b) di tre funzionari dello Stato, in rappresentanza, rispettivamente, dei Ministeri dell'interno, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale;

c) di tre invalidi di guerra scelti in base a designazione, per un numero triplo, del Comitato centrale della Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra;

d) di un invalido per servizio scelto su una terna di nomi proposta dal Comitato centrale dell'Unione nazionale mutilati per servizio ».

Art. 3.

A partire dall'esercizio finanziario 1960-61 il contributo annuo di lire 370.000.000, di cui alla prima parte dell'articolo 1 della legge 28 marzo 1958, n. 302, è trasferito dal bilancio del Ministero dell'interno a quello del Ministero del tesoro, in aggiunta ai fondi assegnati all'Opera nazionale invalidi di guerra per i fini di cui al regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore con decorrenza dal 1° luglio 1960.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 maggio 1961

GRONCHI

FANFANI — SCELBA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 5 maggio 1961, n. 424.
Concessione di una sovvenzione straordinaria a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' concessa all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia una sovvenzione straordinaria di lire un miliardo.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fronteggiato con una corrispondente quota delle disponibilità nette ricavate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1959-60.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 maggio 1961

GRONCHI

FANFANI — GIARDINA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 9 maggio 1961, n. 425.
Rivalutazione del contributo annuo da parte dello Stato alle spese di funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'importo annuo del contributo statale alle spese di funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero è stabilito, a decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62, in lire 1.500 milioni.

Per l'esercizio finanziario 1960-61 l'importo del contributo statale stabilito in lire 500 milioni dalla legge 10 dicembre 1960, n. 1558, è elevato a lire un miliardo.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere previsto dalla presente legge si provvede con una aliquota del gettito derivante dalle maggiorazioni di alcune voci della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, concernente nuove norme sull'imposta di bollo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 maggio 1961

GRONCHI

FANFANI — MARTINELLI — PELLA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 9 maggio 1961, n. 426.
Cessione al comune di Fossano (Cuneo), per demolizione, delle ex caserme Principi di Acaia, Eusebio Bava, Umberto I.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Gli immobili militari rispettivamente denominati Principi di Acaia, Eusebio Bava ed Umberto I — siti nel comune di Fossano — sono definitivamente dismessi e sclassificati dal Ministero della difesa.

I predetti immobili vengono ceduti, ai sensi della legge 19 luglio 1960, n. 757, al Comune suddetto, con l'obbligo di provvedere, a proprie spese, alla loro demolizione e di destinare le aree di risulta ad uso pubblico.

Il ricavato delle vendite delle caserme Principi di Acaia ed Eusebio Bava sarà portato in aumento degli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa. Per il ricavato della vendita della caserma Umberto I si provvederà in conformità all'articolo 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1152.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 maggio 1961

GRONCHI

FANFANI — ANDREOTTI — TRABUCCHI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 13 maggio 1961, n. 427.
Autorizzazione alla spesa di lire 150 milioni per l'esercizio finanziario 1960-61 e assegnazione di un contributo annuo di lire 100 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62 per il finanziamento del Fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e di produttività.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1960-61, la spesa di lire 150 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (Presidenza del Consiglio dei Ministri - Uffici del Comitato interministeriale per la ricostruzione).

Tale somma, da versare ad apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato, è assegnata al Fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e produttività, istituito ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1954, n. 626, per la chiusura dell'esercizio finanziario 1960-61.

Art. 2.

All'onere derivante dalla applicazione dell'articolo 1 sarà provveduto come segue:

1) per lire 100 milioni a carico del Fondo speciale iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61 (capitolo 538) per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso;

2) per lire 50 milioni mediante corrispondente prelevamento della quota interessi del « Fondo per l'incremento della produttività », per i mutui di cui all'articolo 6 della legge 31 luglio 1954, n. 626.

Art. 3.

Al Fondo di cui all'articolo 1 della presente legge per l'espletamento dei suoi compiti ordinari è assegnato il contributo annuo di lire 100 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62.

Alla copertura dell'onere previsto dal precedente comma, si provvederà mediante corrispondenti prelevamenti della quota interessi di pertinenza del « Fondo per l'incremento della produttività », per i mutui di cui all'articolo 6 della legge 31 luglio 1954, n. 626.

Gli importi relativi saranno versati ad apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 maggio 1961

GRONCHI

FANFANI — PELLA — TAVIANI — RUMOR — COLOMBO — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 13 maggio 1961, n. 428.

Deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per il pagamento dei contributi di cui alle leggi 27 novembre 1956, n. 1367 e 10 dicembre 1958, n. 1094.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il limite delle aperture di credito, di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, è elevato a lire 50 milioni per il pagamento dei contributi nelle spese di acquisto di sementi elette e per gli acquisti di sementi da distribuire gratuitamente a norma degli articoli 2 e 3 della legge 10 dicembre 1958, n. 1094, nonchè per l'erogazione dei contributi e per il pagamento delle spese di cui all'articolo 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) della legge 27 novembre 1956, n. 1367, relativa al potenziamento, al miglioramento e al risanamento del patrimonio zootecnico.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 maggio 1961

GRONCHI

FANFANI — RUMOR — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 13 maggio 1961, n. 429.

Autorizzazione alla vendita a trattativa privata dell'immobile patrimoniale sito in Roma, via Genova n. 2, angolo via Piacenza, in favore dell'Istituto mobiliare italiano.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a vendere a trattativa privata per il prezzo di lire 1.080.000.000, all'Istituto mobiliare italiano con sede in Roma, il fabbricato patrimoniale, facente parte dei beni già appartenenti alla dotazione della Corona, sito in detta città in via Genova, 2, angolo via Piacenza.

Il Ministro per le finanze provvederà, con proprio decreto, all'approvazione del relativo atto di vendita.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 maggio 1961

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 13 maggio 1961, n. 430.

Variazione dei compensi dovuti alle aziende esercenti ferrovie secondarie e tramvie in concessione per il trasporto dei pacchi postali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 132 del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata e le tramvie a trazione meccanica, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e già modificato con i regi decreti 26 novembre 1925, n. 2337, e 18 ottobre 1934, n. 1868, con il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 427, e con la legge 20 febbraio 1950, n. 101, è sostituito dalla seguente disposizione:

« Lo stesso obbligo avranno per i pacchi postali, mediante il corrispettivo di lire 21 per i pacchi di peso fino a 10 chilogrammi; di lire 24 per i pacchi di peso superiore a 10 chilogrammi fino a chilogrammi 15; di lire 28 per i pacchi di peso superiore a chilogrammi 15 fino a chilogrammi 20, senza pregiudizio delle speciali convenzioni esistenti con l'Amministrazione delle poste ».

Art. 2.

I compensi di cui al precedente articolo decorrono dal 1° luglio 1960.

Art. 3.

Nessun compenso è dovuto ai concessionari di ferrovie secondarie e tramvie quando il servizio di scorta e di scambio degli effetti postali (corrispondenze e pacchi) è affidato dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ai propri agenti, che hanno posto gratuito nelle vetture.

Art. 4.

Al maggior onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni farà fronte con i mezzi ordinari del proprio bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 maggio 1961

GRONCHI

FANFANI — SPALLINO — TAVIANI — SPATARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1961.

Temporanea sospensione delle importazioni di suini vivi, di carni e frattaglie suine, fresche, refrigerate o congelate, di lardo e di grasso di maiale.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1961 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 30 marzo 1961;

Considerata la particolare situazione del mercato nazionale e ravvisata l'opportunità di sospendere ulteriormente l'importazione di suini vivi (v. d. 01.03/*a*), di carni e frattaglie suine, fresche, refrigerate o congelate (v. d. 02.01/*a*-3-*beta*), di lardo e grasso di maiale non pressato, nè fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato (v. d. ex 02.05) di carni e frattaglie suine, commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate (v. d. 02.06) e di strutto e di altri grassi di maiale pressati o fusi (v. d. ex 15.01), nonchè di prosciutti cotti (v. d. 16.02/*b*-1);

Visto l'accordo tra l'Italia e l'Austria, concluso a Roma il 12 maggio 1949 ed approvato e reso esecutivo con legge 20 maggio 1951, n. 730, per il regolamento dello scambio facilitato di merci tra la Regione Trentino-Alto Adige ed i Bundeslaender Tirolo e Vorarlberg e successivi protocolli addizionali e processi verbali;

Visti gli accordi tra l'Italia e la Jugoslavia approvati e resi esecutivi con legge 19 dicembre 1956, n. 1588, per gli scambi locali tra le zone di frontiera di Gorizia-Udine e di Sesana-Nuova Gorizia-Tolmino, con annesso scambio di Note e per gli scambi locali tra le zone limitrofe di Trieste, da una parte e Buie, Capodistria, Sesana e Nuova Gorizia, dall'altra, con annesso scambio di Note, e successivi protocolli addizionali;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata fino al 30 giugno 1961 la sospensione dell'importazione in definitiva ed in temporanea di suini vivi (v. d. 01.03/*a*), delle carni e frattaglie suine, fresche, refrigerate o congelate (v. d. 02.01/*a*-3-*beta*), del lardo e grasso di maiale non pressato, nè fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato (v. d. ex 02.05), delle carni e frattaglie suine, commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate (v. d. 02.06) e dello strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi (v. d. ex 15.01), nonchè dei prosciutti cotti (v. d. 16.02/*b*-1).

Art. 2.

Le disposizioni di cui al precedente art. 1 non si applicano alle ghiandole suine congelate destinate alle industrie fabbricanti di prodotti farmaceutici.

Art. 3.

E' fatta salva l'applicazione degli accordi e successivi protocolli addizionali e processi verbali per gli scambi locali tra l'Italia e l'Austria e tra l'Italia e la Jugoslavia, citati in premessa, per l'importazione dei suini e delle carni suine nei limiti dei contingenti ivi previsti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il 1° giugno 1961.

Roma, addì 30 maggio 1961

Il Ministro per il commercio con l'estero
MARTINELLI

p. *Il Ministro per gli affari esteri*
RUSSO

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

(3249)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Rotondi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 19 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1961, registro n. 12 Interno, foglio n. 157, l'Amministrazione comunale di Rotondi (Avellino) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3127)

Autorizzazione al comune di Vaccarizzo Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 27 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1961, registro n. 12 Interno, foglio n. 217, l'Amministrazione comunale di Vaccarizzo Albanese (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.430.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3128)

Autorizzazione al comune di Belvedere Marittimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 9 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1961, registro n. 12 Interno, foglio n. 183, l'Amministrazione comunale di Belvedere Marittimo (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 20.290.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3131)

Autorizzazione al comune di Marano Marchesato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 27 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1961, registro n. 12 Interno, foglio n. 174, l'Amministrazione comunale di Marano Marchesato (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.220.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3133)

Autorizzazione al comune di Marano Principato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 23 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1961, registro n. 12 Interno, foglio n. 176, l'Amministrazione comunale di Marano Principato (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.730.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3134)

Autorizzazione al comune di Castel d'Aiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 23 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1961, registro n. 12 Interno, foglio n. 164, l'Amministrazione comunale di Castel d'Aiano (Bologna) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.135.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3137)

Autorizzazione al comune di Piane Crati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 17 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1961, registro n. 12 Interno, foglio n. 177, l'Amministrazione comunale di Piane Crati (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.860.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3129)

Autorizzazione al comune di Caloveto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 9 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1961, registro n. 12 Interno, foglio n. 218, l'Amministrazione comunale di Caloveto (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.430.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3130)

Autorizzazione al comune di Lappano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 7 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1961, registro n. 12 Interno, foglio n. 182, l'Amministrazione comunale di Lappano (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 7.160.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3132)

Autorizzazione al comune di Gerocarne ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 31 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1961, registro n. 12 Interno, foglio n. 161, l'Amministrazione comunale di Gerocarne (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 7.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3135)

Autorizzazione al comune di Cessaniti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 31 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1961, registro n. 12 Interno, foglio n. 162, l'Amministrazione comunale di Cessaniti (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3136)

Autorizzazione al comune di San Pietro in Amantea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 17 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1961, registro n. 12 Interno, foglio n. 178, l'Amministrazione comunale di San Pietro in Amantea (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3140)

Autorizzazione al comune di Camugnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 23 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1961, registro n. 12 Interno, foglio n. 165, l'Amministrazione comunale di Camugnano (Bologna) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.690.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3138)

Autorizzazione al comune di Arpaise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 31 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1961, registro n. 12 Interno, foglio n. 166, l'Amministrazione comunale di Arpaise (Benevento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.390.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3139)

Autorizzazione al comune di Sorianello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 23 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1961, registro n. 12 Interno, foglio n. 172, l'Amministrazione comunale di Sorianello (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3141)

Autorizzazione al comune di Settingiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 23 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1961, registro n. 12 Interno, foglio n. 171, l'Amministrazione comunale di Settingiano (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3142)

Autorizzazione al comune di Monopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1961, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1961, registro n. 12 Interno, foglio n. 346, l'Amministrazione comunale di Monopoli (Bari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 84.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3170)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 123

Corso dei cambi del 30 maggio 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,58	620,60	620,605	620,61	620,63	—	620,60	620,65	620,60	620,60
$ Can.	628,83	628,50	628,25	628,30	627,90	—	628,20	628,70	628,87	628,35
Fr. Sv.	143,28	143,32	143,34	143,35	143,30	—	143,32	143,35	143,34	143,35
Kr. D.	89,58	89,55	89,57	89,54	89,60	—	89,53	89,55	89,55	89,54
Kr. N.	86,62	86,62	86,62	86,60	86,65	—	86,60	86,65	86,61	86,63
Kr. Sv.	120,33	120,28	120,28	120,27	120,30	—	120,26	120,35	120,36	120,30
Fol.	172,74	172,73	172,755	172,75	172,70	—	172,74	172,75	172,74	172,74
Fr. B.	12,43	12,4125	12,415	12,40625	12,4125	—	12,40875	12,40	12,41	12,415
Fr. Fr. (N.F.)	126,66	126,65	126,67	126,66	126,60	—	126,66	126,65	126,66	126,65
Lst.	1733,58	1731,90	1731,95	1731,775	1731,75	—	1731,50	1731,85	1733,55	1731,75
Dm. occ.	156,31	156,32	156,32	156,335	156,34	—	156,33	156,30	156,33	156,33
Scell. Austr.	23,81	23,84	23,83	23,84625	23,85	—	23,85	23,84	23,83	23,84
Escudo Port.	21,62	21,62	21,64	21,59	21,60	—	21,60	21,63	21,62	21,62

Media dei titoli del 30 maggio 1961

Rendita 3,50 % 1906	85,525
Id. 3,50 % 1902	81,70
Id. 5 % 1935	109 —
Redimibile 3,50 % 1934	99,075
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,525
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,625
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,175
Id. 5 % 1936	101,60
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,05
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1º gennaio 1962)	102,05
Id. 5 % (» 1º gennaio 1963)	102,575
Id. 5 % (» 1º aprile 1964)	102,50
Id. 5 % (» 1º aprile 1965)	102,625
Id. 5 % (» 1º aprile 1966)	102,75
Id. 5 % (» 1º gennaio 1968)	102,775
Id. 5 % (» 1º aprile 1969)	102,825
Id. 5 % (» 1º gennaio 1970)	102,80
B. T. Poliennali 5 % (» 1º ottobre 1966)	102,525

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 maggio 1961

1 Dollaro USA	620,605
1 Dollaro canadese	628,25
1 Franco svizzero	143,335
1 Corona danese	89,535
1 Corona norvegese	86,60
1 Corona svedese	120,285
1 Fiorino olandese	172,745
1 Franco belga	12,407
1 Franco nuovo (N.F.)	126,66
1 Lira sterlina	1731,637
1 Marco germanico	156,332
1 Scellino austriaco	23,848
1 Escudo Port.	21,595

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito lungo il torrente Scoltenna, in comune di Pievepelago (Modena).

Con decreto 23 febbraio 1961, n. 140, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno sito lungo il torrente Scoltenna, segnato nel catasto del comune di Pievepelago (Modena), Sez. B, foglio 17-18, mappale 2757/1/2 di mq. 7120, ed indicato nella planimetria rilasciata il 1° dicembre 1960, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Modena, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(3145)

Approvazione del piano di ricostruzione di Montenero Val Cocchiara (Campobasso)

Con decreto ministeriale 24 maggio 1961, n. 1057, è stato approvato, con alcune prescrizioni, il piano di ricostruzione di Montenero Val Cocchiara vistato in due planimetrie in scala 1:500 e sono state rese esecutorie le annesse norme edilizie, anche esse vistate.

Per l'esecuzione di detto piano è stato assegnato il termine di cinque anni a decorrere dalla data del decreto medesimo.

(3087)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Boscarol Teobaldo;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Monfalcone e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Al signor Boscarol Teobaldo, nato a Monfalcone addì 7 agosto 1910, residente a Monfalcone, via Romana, 110, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Boscarol in Boscarolli.

Gorizia, addì 18 maggio 1961

Il prefetto: NITRI

(3037)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL VICE PREFETTO DIRIGENTE

Visto il decreto prefettizio n. 11419/4869 di data 26 luglio 1934, con il quale il cognome del sig Sossich Vittorio, nato a Trieste il 1° giugno 1934 e qui residente in via di Monrupino n. 28, venne ridotto nella forma italiana di « Sossi », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Vista la domanda, in data 24 marzo 1961, corredata della prescritta documentazione, con la quale il sopra nominato chiede il ripristino del proprio cognome nella forma originaria di « Sosič »;

Visto il certificato di nascita, rilasciato dalla parrocchia di Opicina in data 26 aprile 1961, dal quale risulta che il cognome originario dell'interessato è « Sosič » e non « Sossich »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza predetta meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/4869 di data 26 luglio 1934, è revocato. In conseguenza il cognome, ridotto come sopra, del sig. Sossi Vittorio è restituito nella sua forma originaria di « Sosič ».

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926, sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 15 maggio 1961

Il vice prefetto dirigente: PASINO

(2909)

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (15 maggio 1961) il Bollettino n. 16 della provincia di Bolzano, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo salariale 12 dicembre 1959 per i lavoratori panettieri della provincia di Bolzano.

2. — Accordo economico 29 luglio 1958 per i lavoranti panettieri della provincia di Bolzano.

3. - Accordo aggiuntivo 19 giugno 1957 per l'applicazione nella provincia di Bolzano del Contratto collettivo nazionale lavoranti panettieri del 26 luglio 1956.

4. — Accordo 13 ottobre 1954 per la festività del Santo Patrono nella provincia di Bolzano.

5. — Contratto collettivo di lavoro 24 novembre 1950 integrativo del Contratto nazionale di lavoro 1° aprile 1948 per i lavoranti panettieri delle circoscrizioni di Bolzano, Bressanone e Brunico.

6. — Accordo 16 ottobre 1950 per il regolamento delle Commissioni di qualifica per i lavoranti panettieri della provincia di Bolzano.

7. — Accordo economico aggiuntivo 2 settembre 1958 per i lavoranti panettieri della zona di Merano.

8. — Accordo 3 luglio 1957 per la Commissione paritetica panettieri del circondario di Merano.

9. — Contratto collettivo di lavoro 20 giugno 1956 integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 28 aprile 1948, per i lavoratori panettieri del circondario di Merano.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (15 maggio 1961) il Bollettino n. 17 della provincia di Bolzano, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto integrativo provinciale 25 marzo 1960 per i lavoratori dipendenti da aziende commerciali e consorzi ortofrutticoli della provincia di Bolzano.

Il Ministro: SULLO

(3081)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorsi per esami nei vari ruoli delle carriere di concetto ed esecutive dell'Amministrazione finanziaria, riservati al personale statale non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, indetti con decreto ministeriale 8 marzo 1961.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 27 febbraio 1955, n. 53, che all'art. 7 detta norme per il conferimento dei posti resisi vacanti in applicazione dell'esodo volontario mediante concorsi riservati al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico innanzi citato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Decreta

Art. 1.

Sono indetti nei ruoli delle carriere di concetto ed esecutive dell'Amministrazione finanziaria, i seguenti concorsi per esami riservati al personale statale non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato:

Concorsi nei ruoli delle carriere di concetto:

1) Concorso a 35 posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette;

2) Concorso a 4 posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale delle tasse e imposte indirette sugli affari;

3) Concorso a 5 posti di vice cassiere in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale delle tasse e imposte indirette sugli affari.

Concorsi nei ruoli delle carriere esecutive:

4) Concorso a 11 posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza;

5) Concorso a 90 posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette;

6) Concorso a 60 posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione provinciale delle tasse e imposte indirette sugli affari (Uffici del registro);

7) Concorso a 3 posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle Conservatorie dei registri immobiliari;

8) Concorso a 6 posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione provinciale delle dogane e imposte indirette - Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Art. 2.

Limiti di età

Si prescinde dal requisito concernente il limite massimo di età prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340.

Art. 3.

Titolo di studio

I titoli di studio prescritti, con esclusione di altri, per ciascun concorso sono i seguenti:

1) Concorso a 35 posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette:

Diploma di maturità classica o scientifica, ovvero diploma di ragioniere e perito commerciale rilasciato dalla sezione commerciale degli Istituti tecnici dello Stato italiano.

Sono ritenuti validi, ai fini dell'ammissione al concorso suddetto, anche i corrispondenti diplomi di licenza liceale o di Istituto tecnico (sezione ragioneria e fisico-matematica) ed i diplomi degli Istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato impero austro-ungarico.

2) Concorso a 4 posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale delle tasse e imposte indirette sugli affari:

Diploma di maturità classica o scientifica, ovvero diploma di ragioniere e perito commerciale rilasciato dalla sezione commerciale degli Istituti tecnici dello Stato italiano.

Sono ritenuti validi, ai fini dell'ammissione al concorso suddetto, anche i corrispondenti diplomi di licenza liceale o di Istituto tecnico (sezione ragioneria e fisico-matematica) ed i diplomi degli Istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato impero austro-ungarico.

3) Concorso a 5 posti di vice cassiere in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari:

Diploma di ragioniere e perito commerciale, rilasciato dalla sezione commerciale degli Istituti tecnici dello Stato italiano.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

4) Concorsi nei ruoli delle carriere esecutive di cui al precedente art. 1:

Diploma di licenza di scuola media inferiore conseguito ai termini dei vigenti ordinamenti scolastici oppure corrispondente diploma conseguito ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni.

Sono ritenuti validi i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle Scuole ed Istituti commerciali conseguiti ai termini degli ordinamenti scolastici anteriori a quello previsto dal citato regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo quelli rilasciati dalle scuole medie del cessato impero austro-ungarico e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione ai concorsi, indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 200 (vedi schema esemplificativo all'allegato 9) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, o ad una delle Intendenze di finanza, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi, dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, ovvero da una Intendenza di finanza.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l'Amministrazione presso la quale prestano servizio indicando se sono impiegati non di ruolo o dei ruoli aggiunti, la categoria o il ruolo di appartenenza e la data di assunzione;

gli eventuali altri servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei servizi stessi.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

la dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

La autenticazione della firma può essere sostituita dal visto apposto sulla domanda dal capo dell'ufficio nel quale l'impiegato presta servizio.

Qualora il candidato intenda partecipare a più di uno dei concorsi di cui all'art. 1 dovrà produrre distinte domande.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e, ove prescritta, la prova pratica e che intendano far valere per i casi di parità di merito titoli di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'ufficio concorsi della Direzione generale per gli affari generali e il personale del Ministero delle finanze, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all'Ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione i documenti di rito elencati nel successivo art. 7.

Art. 7.

Documentazione di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, e quelli residenti all'estero nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti a seconda che siano impiegati non di ruolo o dei ruoli aggiunti.

I. Documenti da produrre dai candidati impiegati non di ruolo:

A) titolo di studio: diploma originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta da bollo da L. 200, dei titoli di studio prescritti nel precedente art. 3 per l'ammissione a ciascuno dei concorsi contemplati nel presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

B) estratto dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 100. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato dell'autorità consolare, la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

D) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

E) certificato penale su carta bollata da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

F) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

Le firme apposte su tutti i documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*), non sono soggette a legalizzazione ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Dovranno invece, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica, essere legalizzate dal provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studi dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma;

G) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva:

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero, analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lsita di leva marittima.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato penale;

4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 100 dal comandante di Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;

H) copia dello stato matricolare o certificato di servizio (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciati dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, muniti della prescritta marca da bollo (L. 200) debitamente annullata.

II. Documenti da produrre dai candidati impiegati dei ruoli aggiunti:

A) copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 200 con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;

B) titolo di studio;

C) certificato medico.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6:

1) copia dello stato matricolare o certificato di servizio;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato penale;

5) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato di ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 8.

Titoli che danno diritto di preferenza nelle nomine

Ai fini dell'applicazione delle preferenze previste a parità di merito dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valore militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei coniugati e vedovi gli interessati potranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati in carta bollata da L. 100 dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori — al seguito delle forze armate alleate operanti — i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alle bonifiche dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare numero 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o a causa di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste, del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o a causa di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provncie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *f*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

l) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *h*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100, in conformità al modello, previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

p) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra e i feriti di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente la votazione riportata.

Art. 9.

Commissioni esaminatrici

Le Commissioni esaminatrici composte ai sensi delle disposizioni in vigore, saranno stabilite con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali nonchè di quelle pratiche si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame per ciascun concorso comprenderà le prove di cui ai programmi riportati in allegato al presente bando.

Le prove scritte dei concorsi si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo nella sede di Roma.

Le prove orali e quelle pratiche di tutti i concorsi avranno luogo anche a Roma.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scrite, quanto quelle orali e pratiche saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali e pratiche i candidati dovranno essere muniti del libretto ferroviario personale, e, qualora ne siano sprovvisti, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità.

Art. 11.

Prova orale

Alle prove orali dei concorsi indetti col presente decreto saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

Per i concorsi nelle carriere di concetto la votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale; per i concorsi nelle carriere esecutive la votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto riportato nella prova pratica e del voto ottenuto in quella orale

La graduatoria generale di merito di ciascun concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle preferenze previste, a parità di merito, dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

Graduatorie dei concorsi

Le graduatorie dei concorsi saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

Nomina dei vincitori

I vincitori dei concorsi saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato.

I vincitori dei concorsi che si trovino nelle condizioni previste dal quinto comma dell'art. 10 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato beneficeranno della esenzione del periodo di prova.

Art. 14.

Trattamento economico

Ai vincitori dei concorsi indetti col presente decreto ammessi all'impiego, spetta, durante il periodo di prova, il trattamento economcio della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori dei concorsi i quali provengano dai ruoli aggiunti e che siano provvisti di uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori impiegati non di ruolo viene conservato il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 marzo 1961

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1961
Registro n. 15 Finanze, foglio n. 210. — BENNATI

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

Per il concorso a trentacinque posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al seguente programma:

PROVE SCRITTE

Parte prima:
Nozioni di diritto amministrativo.

Parte seconda:
Istituzioni di diritto civile e commerciale.

Parte terza:
Principi di economia politica e di scienza delle finanze.

PROVA ORALE

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

Nozioni di diritto costituzionale.

Leggi fondamentali concernenti le imposte dirette ordinarie e straordinarie.

Principi generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Istituzioni di ragioneria generale.

Nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Attribuzioni degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze.

Nozioni di statistica.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

Per il concorso a quattro posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale delle tasse ed imposte indirette sugli affari.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al seguente programma:

PROVE SCRITTE

Parte prima:
Nozioni di diritto amministrativo.

Parte seconda:
Istituzioni di diritto civile e commerciale.

Parte terza:
Principi di economia politica e di scienza delle finanze.

PROVA ORALE

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

Nozioni di diritto costituzionale.

Nozioni sulle leggi relative alle tasse e imposte indirette sugli affari.

Principi generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Attribuzioni degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze.

Nozioni di statistica.

ALLEGATO 3

PROGRAMMA DI ESAME

Per il concorso a cinque posti di vice cassiere in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale delle tasse ed imposte indirette sugli affari.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al seguente programma:

PROVE SCRITTE

Parte prima:
Nozioni di diritto amministrativo.

Parte seconda:
Nozioni di diritto civile e commerciale.

Parte terza:
Principi di economia politica e scienza delle finanze.

PROVA ORALE

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

Principi generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Nozioni sui servizi dell'Amministrazione finanziaria, con particolare riguardo a quelli dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari ed al servizio autonomo di cassa.

Norme sul procedimento per la riscossione coattiva delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Nozioni di statistica.

ALLEGATO 4

PROGRAMMA DI ESAME

Per il concorso a undici posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza.

L'esame consterà di due prove scritte, di una orale e di una pratica in base al seguente programma:

PROVE SCRITTE

Parte prima:
Componimento italiano.

Parte seconda:
Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.

Problema di aritmetica elementare (compresa la regola del tre composto).

PROVA ORALE

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte (parte seconda) e comprende inoltre:

Nozioni sulla Costituzione italiana.

Storia d'Italia dal 1815 (elementi).

Geografia d'Europa e particolarmente dell'Italia (elementi).

Ordinamento degli archivi.

Nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Nozioni elementari di statistica.

PROVA PRATICA

Saggio di dattilografia.

ALLEGATO 5

PROGRAMMA DI ESAME

Per il concorso a ottantasette posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette.

L'esame consterà di due prove scritte, di una orale e di una pratica in base al seguente programma:

PROVE SCRITTE

Parte prima:
Componimento italiano.

Parte seconda:
Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.

Problema di aritmetica elementare (compresa la regola del tre composto).

PROVA ORALE

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

Nozioni sulla Costituzione italiana.

Storia d'Italia dal 1815 (elementi).

Geografia fisica e politica dell'Europa e particolarmente dell'Italia (elementi).
Nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.
Nozioni elementari di statistica.

PROVA PRATICA

Saggio di dattilografia.

ALLEGATO 6

PROGRAMMA DI ESAME

Per il concorso a sessanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione provinciale delle tasse ed imposte indirette sugli affari.

L'esame consterà di due prove scritte, di una orale e di una pratica in base al seguente programma:

PROVE SCRITTE

Parte prima:
Componimento italiano.

Parte seconda:
Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.
Problema di aritmetica elementare (compresa la regola del tre composto).

PROVA ORALE

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:
Nozioni sulla Costituzione italiana.
Storia d'Italia dal 1815 (elementi).
Geografia fisica e politica dell'Europa e particolarmente dell'Italia (elementi).
Nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.
Nozioni elementari di statistica.

PROVA PRATICA

Saggio di dattilografia.

ALLEGATO 7

PROGRAMMA DI ESAME

Per il concorso a tre posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione provinciale delle Conservatorie dei registri immobiliari.

L'esame consterà di due prove scritte, di una orale e di una pratica in base al seguente programma.

PROVE SCRITTE

Parte prima:
Componimento italiano.

Parte seconda:
Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.
Problema di aritmetica elementare (compresa la regola del tre composto).

PROVA ORALE

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:
Nozioni sulla Costituzione italiana.
Storia d'Italia dal 1815 (elementi).
Geografia fisica e politica dell'Europa e particolarmente dell'Italia (elementi).
Nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.
Nozioni elementari di statistica.

PROVA PRATICA

Saggio di dattilografia.

ALLEGATO 8

PROGRAMMA DI ESAME

Per il concorso a sei posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione provinciale delle Dogane e imposte indirette - Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

L'esame consterà di due prove scritte, di una orale e di una pratica in base al seguente programma.

PROVE SCRITTE

Parte prima:
Componimento italiano.

Parte seconda:
Risoluzione di un problema elementare di aritmetica (compresa la regola del tre composto) o di meccanica, o di fisica, o di elettrotecnica.
Disegno in scala di una parte di macchina, ricavato da uno schizzo quotato, o schema d'inserzione di uno strumento di misura (amperometro, voltametro, wattometro, contatore).

PROVA ORALE

Parte prima:
Aritmetica elementare (compresa la regola del tre composto).
Nozioni elementari di geometria piana fino e compreso i poligoni e simili.
Nozioni elementari di geometria solida (superfici e volumi del parallelepipedo, del prisma, del cilindro, del cono, della sfera).

Parte seconda:
Nozioni di meccanica elementare (forze, moto uniforme, rettilineo e circolare; caduta dei gravi nel vuoto; macchine semplici e leggi relative).
Nozioni di termofisica elementare (termometri, dilatazione termica; quantità di calore; trasmissione del calore; cambiamento di stato; distillazione; combustibili e loro potere calorifico).
Nozioni di elettrofisica (corrente elettrica; circuito elettrico; resistenza; legge di Ohm; collegamenti in serie ed in parallelo; lavoro della corrente elettrica; legge di Joule; magneti permanenti ed elettromagneti; induzione elettromagnetica; correnti indotte; autoinduzione; correnti alternate monofasi e polifasi; unità di misura).
Nozioni generali sulle macchine e sugli impianti elettrici.

Parte terza:
Elementi di tecnologia meccanica.
Lavorazione dei metalli a caldo; fusione della ghisa, fucinatura del ferro e dell'acciaio.
Lavorazione dei metalli a freddo; elementi sulle principali macchine utensili ed in particolare sul tornio e sul trapano, saldature.

Parte quarta:
Nozioni sulla Costituzione italiana.
Nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.
Nozioni elementari di statistica.
Nozioni fondamentali sulla legislazione in materia di imposte di fabbricazione.
Nozioni sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.
Nozioni sulla Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, con particolare riferimento ai consegnatari, agli inventari e alle responsabilità.

PROVA PRATICA

Saggio di dattilografia.

ALLEGATO 9

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200 al

Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (prov. di . . . . .) il . . . . e residente . . . . . in . . . . (prov. di . . . . . .) via . . . . . n. . . . in servizio presso (1) . . . . dal . . . . . (2) in qualità di (3) . . . . chiede di essere ammesso al concorso . . . .

Dichiara di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (4) . . . . di non aver riportato condanne penali (5), di essere in possesso del seguente titolo di studio: diploma di . . . . conseguito presso l'Istituto o la Scuola di . . . . in data . . . . e per quanto riguarda gli obblighi militari di (6) . . . .

Dichiara altresì di aver prestato in precedenza servizio presso altra Amministrazione statale in qualità di . . . . dal . . . . . al . . . . . . e di aver lasciato il servizio stesso per i seguenti motivi . . . .

Dichiara infine di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza.

. li . . 196 .

Firma .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni

Visto per l'autenticità della firma del sig. .
. (7).

---

(1) Amministrazione dalla quale gli aspiranti dipendono.
(2) Data di assunzione in servizio.
(3) Indicare se impiegato non di ruolo o dei ruoli aggiunti la categoria o il ruolo di appartenenza.
(4) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.
(5) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e la autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i provvedimenti penali eventualmente pendenti.
(6) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . ovvero perchè riformato o rivedibile.
(7) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede. Sia la firma del notaio che quello del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.
L'autenticazione della firma può essere sostituita dal visto del capo dell'ufficio nel quale l'impiegato presta servizio.

(2728)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Nomina di due membri della Commissione esaminatrice del concorso a novanta posti di segretario tecnico in prova nei ruoli del personale delle Ferrovie dello Stato indetto con decreto ministeriale 11 maggio 1959, integrato dal decreto ministeriale 14 dicembre 1960.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1959, n. 6039, registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1960, registro n. 41 bilancio Trasporti, foglio n. 8, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a trentadue posti di segretario tecnico in prova nei ruoli del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, fra geometri e periti industriali capi tecnici, specializzazione « edili », per le necessità del Servizio lavori e costruzioni;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1960, n. 2404, registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1961, registro n. 43 bilancio Trasporti, foglio n. 63, con il quale sono stati riaperti i termini per la partecipazione al concorso di cui sopra con l'aumento a novanta unità dei posti messi a concorso;

Vista la delibera n. 79.P.2.1.1. del 26 novembre 1960, con la quale è stata nominata la Commissione esaminatrice per lo espletamento del concorso sopra citato;

Vista la relazione del Servizio personale n. P.2.1.1.245 del 13 maggio 1961;

Delibera:

L'ispettore capo superiore Abundo dott. Giovanni e l'ispettore principale Mariotti dott. Norberto, sono nominati membri della Commissione esaminatrice incaricata dell'espletamento del pubblico concorso a novanta posti di segretario tecnico, citato nelle premesse.

Roma, addì 15 maggio 1961

Il direttore generale: RISSONE

(3089)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LECCE

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lecce

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero in data 31 marzo 1961, con il quale venivano nominati i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Lecce alla data del 30 novembre 1959;

Visto il successivo decreto di pari numero in data 2 maggio 1961, con il quale venivano apportate variazioni alla nomina dei vincitori;

Viste le dichiarazioni di rinuncia presentate dal dott. Scarano Sotero alla sede di Alessano (frazione Montesardo) e del dott. Bellisario Giovanni alla sede di Melendugno;

Considerato che occorre procedere alla nomina dei candidati idonei che seguono immediatamente in graduatoria ed hanno indicato le sedi di cui innanzi in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei Comuni e della Provincia approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ciascuno segnata:

1) Bellisario Giovanni: Alessano (frazione Montesardo);
2) Mariano Nicola: Melendugno (2ª condotta).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Lecce e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Lecce, addì 17 maggio 1961

Il medico provinciale: MAGLIARI

(3012)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.